

Al Sig. SINDACO
del COMUNE DI VICENZA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445

La sottoscritta BIOLO ORIELLA _____

Nata ad _____ il _____

Residente in VICENZA _____ Provincia (VI) _____

Via _____ n. _____

C.F.: _____ P.IVA _____

DICHIARA, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

1. di essere a conoscenza che il proprio nominativo è stato estratto, in data 9 maggio 2025, presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza, ai fini dell'elezione dell'Organismo di Revisione economico-finanziaria del Comune di Vicenza, così come stabilito dal Decreto del Ministero dell'Interno del 15 febbraio 2012, n. 23;
2. di **essere** ☒ o di **non essere** ☐ disponibile a ricoprire l'incarico di componente dell'Organismo di Revisione economico-finanziaria del Comune di Vicenza;
(contrassegnare la parte di dichiarazione che si intende rendere)
3. di non trovarsi nelle sotto riportate condizioni di incompatibilità e di ineleggibilità all'incarico previste dall'art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000:

“1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.

2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza (...);”

4. di **non** superare, in caso di nomina, i limiti all'affidamento di incarichi di cui all'art. 238, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, di seguito riportato:

“1. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell'ente locale, ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.”

5. di **non** trovarsi, inoltre, nelle sotto riportate condizioni di incompatibilità all'incarico previste dall'art. 248, del D.Lgs. n. 267/2000:

E
Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0082125/2025 del 19/05/2025
Firmatario: ORIELLA BIOLO, ORIELLA BIOLO

“5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. (...)”

6. di **non** trovarsi in nessun'altra ipotesi di incompatibilità contemplate dalla legge;

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni (da specificare se diverso dalla residenza sopra indicata):	
Recapito telefonico:	fisso: cellulare: 999 48888 49
Indirizzo E-MAIL:	XXXXXXXXXXXX@XXXXXX.XX
PEC:	XXXXXXXXXXXX@XXXXXX.XX

Allega:

- copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;
- elenco incarichi revisione EE LL
- ~~altro (da specificare):~~

Vicenza, 15 maggio 2025

FIRMA DEL DICHIARANTE

Dichiara, infine, di aver preso visione dell'informativa, ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e Regolamento (UE) 2016/679 art. 13 .

FIRMA DEL DICHIARANTE
